



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4-1
Rif. del
Allegati **come da testo**

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione.

Per opportuna conoscenza, rimettiamo la nota del Ministero dell'Istruzione del 2/9/2020 prot. n.15593, con la quale – in conformità, ancora una volta, al parere reso sul punto da questo Consiglio Nazionale (v. ns circolare del 20 marzo 2019, prot. n. 3163) - si ribadisce che “non è possibile ammettere all'esame di abilitazione di Perito Industriale un soggetto in possesso del diploma di Geometra di cui al previgente ordinamento”.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

e, p.c. Al Presidente del Consiglio Nazionale
dei Periti industriali e Periti
industriali laureati
giovanni.esposito@cnpi.it

Al Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geometri e Geometri laureati
m.savoncelli@cng.it

Oggetto: Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato.

Con nota prot. 16542 del 22 luglio 2019, indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti industriali e Periti industriali laureati e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati, questa Direzione Generale aveva formulato un fermo richiamo alla puntuale osservanza delle disposizioni vigenti in merito alla *vexata quaestio* concernente l'ammissione agli esami - ed il conseguente rilascio del diploma - di abilitazione all'esercizio della professione di Perito industriale ai candidati in possesso del diploma di Geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento.

Nonostante ciò, questo Ufficio ha dovuto constatare, a fronte dei numerosi ricorsi pervenuti, che ancora una volta le disposizioni non erano state applicate e che erano stati illegittimamente ammessi alla sessione d'esami 2019 - e diplomati - candidati sprovvisti di idoneo titolo di studio.

Si ritiene pertanto di dover, ancora una volta, ribadire quanto segue, in considerazione dell'approssimarsi della sessione d'esami 2020.

In conformità a quanto già espresso nella citata nota prot. 16542 del 22 luglio 2019, si rammenta che sono ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti fissati dall'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 8 del 14 maggio 2020 (G.U. n. 39 del 19 maggio 2020).

AZ/df

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.58493249
antonietta.zancan@istruzione.it

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai fini della corretta attuazione dell'Ordinanza suddetta, si ribadisce altresì che il D.P.R. n. 88/2010 ha previsto la confluenza, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, degli Istituti Tecnici per Geometra e Perito Industriale in un unico Istituto del settore tecnologico - indirizzo Costruzioni, Ambiente, Territorio/CAT (art. 8 del DPR n. 88/2010 e Allegato D).

Conseguentemente, i diplomi CAT sono stati equiparati, solo ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione, ai titoli di studio di Perito e Geometra acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento, sulla scorta degli articoli 6, comma 4, e 8, comma 1, del D.P.R. n. 88/2010.

E, per tale ragione soltanto, con nota n. 27133 del 28 settembre 2015, l'Ufficio Legislativo di questo Ministero ha ravvisato una "equipollenza" dei nuovi diplomi (CAT) a quelli del vecchio ordinamento, senza prevedere affatto che i *diplomi di Geometra* possano costituire titolo valido per l'accesso all'esame di Stato da Perito Industriale.

Tanto chiarito, si ribadisce che non è possibile ammettere all'esame di abilitazione di Perito Industriale un soggetto in possesso del diploma di Geometra di cui al previgente ordinamento, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento, nonché con l'Ordinanza Ministeriale n. 8 del 14 maggio 2020 sopracitata.

Si invitano, pertanto, le Commissioni esaminatrici, nell'ambito dei poteri di controllo ad esse attribuiti dal DM n. 445/1991, richiamato dall'art. 4, comma 5, dell'O.M. medesima, a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami ed a vigilare sul regolare svolgimento delle prove.

Si pregano cortesemente le SS.LL. di curare la tempestiva diffusione della presente nota a tutti i Presidenti che saranno preposti alle Commissioni d'esame di Perito industriale.

Il Dirigente
Antonietta Zancan



Firmato digitalmente da
ZANCAN ANTONIETTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
Cod. Amministrazione: cn_geome Cod.Registro:
OUT
Prot.N. 0003163 del 20/03/2019
Area: A1 A4
Lista manuale

Serv. FS Area 4/1
Rif. del
Allegati come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: diplomi di abilitazione all'esercizio delle Professioni.

Per opportuna conoscenza, rimettiamo la nota indirizzata al MIUR a seguito della segnalazione pervenutaci dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli con riguardo all'argomento in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

Mac

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
Cod. Amministrazione: cn_geome Cod.Registro:
OUT
Prot.N. 0003162 del 20/03/2019
Area: A1 A4
Lista manuale



presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4/1
Rif. del
Allegati: come da testo

Spett.le
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca
Pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Pec: uffleg@postacert.istruzione.it
Mail: dgosv.ufficio5@istruzione.it

e, p.c.

Al Consiglio del Collegio Geometri e Geometri
Laureati
collegio.napoli@geopec.it

Oggetto: diplomi di abilitazione all'esercizio delle Professioni.

Trasmettiamo, in allegato alla presente, copia del diploma di *abilitazione* rilasciato all'iscritto di un nostro Collegio territoriale, affinché codesto Ministero ne accerti l'irregolarità e correlate responsabilità. Appare evidente, infatti, che nella specie è stato ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Perito industriale un candidato in possesso del diploma di Geometra vecchio ordinamento. Il che in aperto contrasto con la (previgente) disciplina ordinistica in *subiecta materia* e, dunque, in violazione delle specifiche disposizioni attuative poste dalle Ordinanze ministeriali.

Al riguardo riteniamo comunque opportuno osservare quanto segue.
E' indiscutibile che, ai sensi dell'art. 8 del dPR 15 marzo 2010 n. 88, "*a partire dall'anno scolastico 2010-2011*", gli Istituti tecnici per Geometra e per Perito Industriale siano confluiti in un unico (e nuovo) "*Istituto di istruzione superiore*" del settore Tecnologico (con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio - C.A.T.). Altrettanto inconfutabile (alla luce soprattutto dell'orientamento già espresso da codesta Amministrazione, con propria nota prot. 27133 del 28 settembre 2015) è la "*equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione*". Tutto questo però non può, né deve indurre a ritenere

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

valido anche il contrario, ossia che - in forza della suddetta novella - il diploma di “Geometra” e quello di “Perito industriale” conseguiti all’epoca del previgente ordinamento siano stati assimilati (*trasformandoli*, e non più semplicemente *sostituendoli per il futuro*) al (nuovo) “*diploma afferente al settore tecnologico, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88*”; poiché è di palmare evidenza che con siffatta tesi si finirebbe per ammettere che una norma di (mero) riordino del sistema scolastico abbia altresì (ri)disciplinato (per il passato!) i diversi e distinti ordinamenti professionali di riferimento. E ciò in mancanza peraltro di una disposizione legislativa sul punto (come quella di cui all’art. 1 *septies* del decreto legge 29 marzo 2016 n. 42), che sancisca *expressis verbis* la sostituzione del riferimento normativo ai (vecchi) diplomi di “Geometra” e(o) di “Perito industriale” con la previsione del (solo) diploma di “Istruzione superiore tecnologica” (la quale soltanto potrebbe *tecnicamente* giustificare una ricostruzione in termini diversi del quadro normativo di che trattasi). Non a caso, quindi, nelle Ordinanze adottate finora da codesto Dicastero, sono stati correttamente elencati (e debitamente distinti!) i *diversi* titoli di studio (di istruzione secondaria) per l’accesso all’esame di Stato (con un esplicito e puntuale richiamo di ciascuno di essi, che – per converso - sarebbe senz’altro pleonastico a fronte di una *completa* assimilazione tra gli stessi diplomi).

Tanto chiarito, confidiamo in un celere e risolutivo intervento di codesto Ministero, che ponga fine all’applicazione distorta delle norme suesposte ed alle illegittime iniziative che ne conseguono.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

lac